

STUDIO ROMANO LEGAL

Contenzioso Tributario

IMPUGNAZIONE DEGLI EREDI

(Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria – Sentenza n. 2369/21 del 21/09/2023)

Nel caso in cui alla morte di un contribuente non sia ancora scaduto il termine per impugnare un atto tributario, tale termine viene prorogato di ulteriori sei mesi in favore degli eredi così come disposto dal Decreto presidenziale 600/1973.

Nel dettaglio, l'articolo 65 del D.P.R. 600/73, comma 3, stabilisce che **tutti i termini pendenti**

alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compreso il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere avverso un accertamento, “sono**
prorogati di sei mesi in favore degli eredi*”*

Dunque, l'Ufficio non è tenuto a nessuna nuova notifica.

Tale principio risulta applicabile solo in caso in cui l'accertamento sia stato notificato quando il contribuente era ancora in vita. Diversamente, la notifica andrebbe indirizzata agli eredi, qualora essi avessero comunicato all'Ufficio imposte le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale.

IMPOSTA DI REGISTRO

(Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sentenza n. 5083/9 del 05/09/2023)

L'avviso di liquidazione per imposta di registro applicata al decreto ingiuntivo è legittimo, anche se detto decreto non è fornito di formula esecutiva.

I decreti ingiuntivi sono soggetti ad imposta di registro ex art. 37 del TUR in quanto hanno natura esecutiva, a prescindere se ad esso sia stata apposta la formula esecutiva e sia stata sospesa l'esecutorietà in caso di opposizione in quanto il presupposto dell'imposta di registro è la natura esecutiva del decreto ingiuntivo (ossia la clausola di provvisoria esecutorietà), senza che rilevi l'eventuale opposizione della

formula esecutiva da parte della cancelleria. Questa rappresentando solo una formalità necessaria per intraprendere in concreto la procedura dell'esecuzione forzata.

E' fatto salvo ovviamente il diritto al conguaglio o al rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

IMU E PROCEDURA CONCORSUALE

(Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Sicilia – Sentenza n. 8081 del 5/10/2023)

Se un immobile soggetto a fallimento o procedura coatta amministrativa non viene venduto, l'obbligazione di pagare l'Imposta sugli immobili, maturatasi nel periodo di pendenza della procedura concorsuale, grava sul fallito in forza del suo rientro in bonis.

In pratica, dell'immobile non venduto durante la procedura, il fallito riacquista la proprietà.

In applicazione di tale principio, i giudici della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia hanno ribadito che gli immobili compresi nel fallimento o nella procedura coatta amministrativa non sono esenti da Imposta. Imposta che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, D.Lgs 504/1992, è dovuta per ciascun anno di durata della procedura concorsuale.

Nel caso in esame, i Giudici hanno ritenuto legittimo l'atto di accertamento notificato dal Comune al contribuente e richiedente ICI e hanno rigettato l'opposizione fondata sulla circostanza per cui l'immobile, nell'anno della richiesta, era sottoposto a procedura fallimentare.

Sezione Lavoro

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

(Corte di Cassazione –Sez. lavoro - Ordinanza n. 26042 del 07.07.2023)

In caso di licenziamento disciplinare, nell'ambito del giudizio conseguente all'impugnazione, l'eventuale sentenza di assoluzione pronunciata nel relativo giudizio penale può essere utilizzata come prova atipica per l'accertamento del giudice civile circa l'insussistenza dell'addebito disciplinare.

Il licenziamento potrebbe essere annullato

Così ha disposto la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 26042 del 7/09/2023.

In relazione alla rilevanza delle sentenze penali nel procedimento disciplinare, si applica il principio generale secondo cui il giudicato non preclude, in sede disciplinare, una rivalutazione dei fatti, alla luce della diversità dei presupposti alle rispettive responsabilità.

Inoltre il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare, irrogato in conseguenza di un comportamento per il quale è stato sottoposto a procedimento penale, non può non valutare la sentenza dibattimentale penale di assoluzione conclusiva del giudizio penale e divenuta cosa giudicata.

PASSAGGIO DA PART TIME A FULL TIME

(Corte di Cassazione – □ Ordinanza n. 29337 del 23.10.2023)

Non può essere considerato ritorsivo il licenziamento di un lavoratore che rifiuti la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

Infatti, posto che secondo il Decreto legislativo n. 81/2015, il licenziamento di un dipendente non può avvenire solo a causa del rifiuto di accettare una modifica al contratto, con questa ordinanza la Corte di Cassazione ha sottolineato che **il licenziamento è legittimo se motivato non dal rifiuto del dipendente in sé, ma dall'impossibilità per l'azienda di sfruttare adeguatamente la prestazione a tempo parziale. Ovvero da ragioni oggettive, esigenze organizzative ed economiche dell'azienda.**

Quindi, questo orientamento giuridico pone al centro dell'attenzione la necessità di equilibrare i diritti e gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei dipendenti, creando un quadro più chiaro in cui le decisioni in merito ai cambiamenti di contratto e di orario devono essere prese.

INDENNITA' FERIE NON GODUTE

(Corte di Cassazione – Sez. lavoro – Ordinanza n. 32807 del 27/11/2023)

Il lavoratore che si dimette perde il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie solo qualora il datore di lavoro dimostri di averlo invitato, con invito formulato in modo preciso, a godere delle ferie e di averlo avvisato che, in caso di mancato godimento, le ferie sarebbero state perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Con questa specifica decisione la Cassazione non si discosta dall'orientamento di legittimità cui ritiene di dare continuità.

Va evidenziato che secondo la disciplina vigente le dimissioni del lavoratore rappresentano un atto volontario, che ha la stessa valenza delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro e non possono essere considerate automaticamente come una forma di rinuncia all'indennità sostitutiva.

Contenzioso Amministrativo

CORREZIONE ERRORI DELL'OFFERTA

(TAR Lazio – Sez. VII - Sentenze n° 10256 del 27.10.2023 e n.10259 del 30/10/2023)

Può essere corretto l'errore materiale inficiante l'offerta ogni volta che l'effettiva volontà negoziale dell'impresa partecipante alla gara sia individuabile senza alcun margine di opacità o ambiguità, o possa giungersi ad esiti univoci previa richiesta al concorrente di chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta. Resta fermo il divieto di integrazione dell'offerta a tutela del principio della par condicio.

La procedura per effettuare il controllo è il soccorso istruttorio, istituito di carattere generale volto alla regolarizzazione delle sole carenze di elementi formali della domanda e irregolarità documentali (non a mancanze assolute o sostanziali della documentazione).

EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(Consiglio di Stato – Sez. VI - Sentenza n. 9665 del 10.11.2023)

L'accertamento compiuto dal Giudice penale può avere carattere vincolante nell'ambito del giudizio amministrativo qualora ricorrano due presupposti rigorosi.

Sotto il profilo soggettivo il giudicato penale è vincolante solo nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Quindi non nei confronti di soggetti rimasti estranei ad esso, anche se collegati in qualche modo alla vicenda penale.

Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento "dei fatti materiali", non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice.

MANCATA ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

(Consiglio di Stato – Sez. VI, Sentenza n. 9755 del 14/11/20239)

Se una società non si aggiudica un appalto, illegittimamente, il risarcimento danno a cui avrà diritto si identificherà con l'interesse positivo.

Ed ovvero, **l'azienda sarà risarcita dei danni derivanti dal mancato profitto**, quel profitto che avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto, e **dei danni cosiddetti curricolari, ovvero quelli conseguenti al pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale derivante dal non poter indicare, nel curriculum, l'avvenuta esecuzione dell'appalto**

Varie

SEGNI RELIGIOSI SUL LUOGO DI LAVORO

(CGUE – Pronuncia n. 715 28/11/2023)

Una pubblica amministrazione può vietare a tutti i propri dipendenti di indossare segni religiosi.

Una pubblica amministrazione può vietare di indossare in modo visibile sul luogo di lavoro qualsiasi segno che riveli convinzioni filosofiche o religiose.

Tale regola non è discriminatoria se viene applicata in maniera generale e indiscriminata a tutto il personale di tale amministrazione e si limita allo stretto necessario.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea che afferma che alla base della decisione di una politica di rigorosa neutralità vi è la legittima finalità di creare all'interno dell'ambiente di lavoro, nonché nell'ambito dei rapporti col pubblico, un ambiente amministrativo totalmente neutro.

BAGARINAGGIO INFORMATICO

(Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 10510 del 23/12/2023)

Con recente sentenza il Consiglio di Stato ribadisce che **è legittima la sanzione inflitta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a quella società che venda per finalità commerciali biglietti sul mercato secondario ed a prezzi maggiorati.**

L’articolo 1, comma 545, legge n. 232 del 2016 vieta la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche se sulla base di apposito contratto o convenzione.

Eccezionalmente tale norma consente la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

AFFIDAMENTO FIGLI A SERVIZI SOCIALI

(Corte di Cassazione – Sez. civile – Ordinanza n. 33193/2023)

Gli interventi in favore del minore da parte dei Servizi sociali si possono individuare in due gruppi.

Interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi delle risorse destinate al

benessere del minore, e

ablativi

quando, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti. In questo ultimo caso alcune funzioni genitoriali vengono tolte ai genitori e demandate a terzi, procedendosi per sottrazione.

gli interventi

, necessari